

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, CONTESTABILE, MANIS,  
MANFREDI, DE ANNA, NOVI, PIANETTA, VENTUCCI, VERTONE  
GRIMALDI, TRAVAGLIA, PERA, GRECO, AZZOLLINI, DI  
BENEDETTO, FILOGRANA, BALDINI, BETTAMIO, CAMBER,  
LAURIA Baldassare, TOMASSINI e FUMAGALLI CARULLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996**

---

**Disciplina delle società sportive dilettantistiche  
e provvedimenti per agevolarne lo sviluppo**

---

ONOREVOLI SENATORI. - In questi ultimi anni lo sport ha compiuto progressi notevolissimi, coinvolgendo un numero sempre crescente di persone, entrando nel costume e nelle abitudini di vita dei cittadini e delle famiglie.

Un numero sempre maggiore di persone ha così scoperto, sulla base della propria esperienza, come lo sport sia una componente fondamentale della salute, un mezzo di formazione e di arricchimento della personalità dell'uomo, un fattore di promozione sociale e culturale della comunità, uno strumento di miglioramento della qualità della vita.

Secondo i dati confermati dalle ultime elaborazioni dell'ISTAT, il numero degli italiani che praticano con continuità una attività sportiva si attesta tra gli 11 e i 12 milioni.

Se poi si allarga l'indagine alle espressioni varie di vita attiva, il numero complessivo di coloro che praticano seppur saltuariamente attività sportive o similari è stimabile oltre i 21 milioni.

Si tratta di oltre 80.000 entità presso le quali prestano la loro opera circa 450.000 dirigenti, 150.000 tecnici sportivi e oltre 100.000 ufficiali di gara, che rappresentano la forza e l'anima di questo enorme sistema; il numero più importante di volontari che opera nel nostro Paese e che nonostante le difficoltà economiche, gli adempimenti, le procedure defatiganti, dimostra ancora di saper funzionare proprio perchè le motivazioni che lo muovono sono valide e ispirate a sani principi ideali.

Accanto a queste società, che rappresentano la base delle attività delle Federazioni sportive nazionali, si pongono quelle che fanno capo agli Enti di promozione sportiva, che svolgono una funzione altrettanto meritoria seppur con modi e finalità diver-

sificate, venendo incontro comunque ad una domanda molto presente nel territorio.

Il fattore costituente e originale del sistema sportivo italiano è la società sportiva, basata sul volontariato.

Essa rappresenta una scuola di vita, di educazione, di democrazia, l'occasione di fare esperienza associativa e di misurarsi nel rapporto con gli altri.

La linfa vitale della società sportiva è costituita dall'opera volontaria dei dirigenti che, per autentica passione sportiva, mettono quotidianamente a disposizione il loro insostituibile apporto, pur in un contesto normativo che non agevola il loro lavoro.

Pur se valido e funzionale il sistema sportivo italiano trova, nell'espletamento dei suoi compiti, difficoltà ed ostacoli che ne frenano le potenzialità e ne rallentano lo sviluppo.

Si tratta di problemi di diverso tipo, interni ed esterni, cui è necessario trovare al più presto adeguate soluzioni per rispondere al meglio alle istanze dello sport e della società.

Se infatti le società sportive e il volontariato raccolgono i principali meriti dei successi dello sport italiano, è altrettanto vero che ne sopportano direttamente i maggiori oneri.

È ormai da tempo evidente come lo sviluppo avuto dallo sport richieda la necessità di un intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti giuridici ed organizzativi nuovi e adeguati alle esigenze interne delle società sportive, allo svolgimento dell'attività ed ai rapporti esterni.

Già da alcuni anni è in atto nell'organizzazione sportiva un approfondito dibattito, attraverso convegni in tutte le province, in merito ad una nuova configurazione giuridica delle società sportive dilettantistiche.

L'esigenza di una disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche si è ulteriormente accresciuta negli ultimi tempi per vari motivi e in particolare per i seguenti:

pur non avendo le società sportive scopo di lucro, l'esercizio della loro attività è sovente caratterizzato da un contenuto economico-organizzativo che non può trovare idonea la forma dell'«associazione non riconosciuta» come pure il ricorso ai modelli di società previsti dal vigente codice civile;

soltanto le società sportive provviste di personalità giuridica possono accedere ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo, per cui molte società sportive sono costrette, a tal fine, a trasformarsi da associazioni non riconosciute in società di capitali;

è necessario operare una netta distinzione tra società sportive, che perseguono veramente finalità sportive e che operano senza finalità di lucro, ed attività speculative che si nascondono dietro l'etichetta di società sportiva;

alcune recenti disposizioni fiscali hanno posto in evidenza la necessità di una chiara definizione delle società sportive dilettantistiche; il legislatore ha posto alcune limitazioni alla esenzione IVA e IRPEG per le operazioni rese dalle società sportive nei confronti di associati proprio al fine di colpire eventuali coperture di comodo ed elusioni fiscali.

Inoltre sono necessarie misure urgenti per sostenere e favorire lo sviluppo delle società sportive.

Pertanto il presente disegno di legge si articola nei seguenti aspetti:

nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche;

disposizioni concrete per agevolare lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche, tenendo conto di tutti quegli aspetti che, specialmente alla luce della realtà attuale, incidono sulla operatività delle stesse società sportive, in particolare sotto l'aspetto tributario;

interventi in materia di impiantistica sportiva.

Il presente disegno di legge si compone di 14 articoli:

*L'articolo 1* (società sportive dilettantistiche) stabilisce cosa debba intendersi per società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.

*L'articolo 2* (disciplina delle società sportive dilettantistiche) disciplina le società sotto il profilo della denominazione sociale e del riconoscimento.

*L'articolo 3* (affiliazione) riguarda l'affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

*L'articolo 4* (registro delle società sportive dilettantistiche) riguarda l'istituzione presso il CONI del registro delle società sportive dilettantistiche.

*Gli articoli 5 e 6* (riconoscimento - effetti del riconoscimento e della iscrizione) riguardano le modalità e gli effetti del riconoscimento.

*Gli articoli 7 e 8* (norme sul controllo - commissariamento e liquidazione) riguardano le norme sul controllo, sul commissariamento e la liquidazione.

*L'articolo 9* (fondo centrale di garanzia) prevede l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso il CONI per la concessione di garanzie finalizzate all'acquisto, ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi.

*L'articolo 10* (trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche) contiene disposizioni varie di carattere tributario e fiscale.

*L'articolo 11* (programmazione e disciplina degli interventi per lo sviluppo degli impianti sportivi) riguarda sovvenzioni per la realizzazione di impianti sportivi da parte degli enti locali territoriali e la partecipazione nella costruzione e nella gestione delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro. È prevista la possibilità delle società iscritte al registro ma prive di personalità giuridica di contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo.

*L'articolo 12* (gestione degli impianti sportivi) impone un vincolo di destinazione

agli impianti sportivi degli enti locali territoriali e prevede la possibilità di affidare la gestione in concessione alle società sportive dilettantistiche iscritte al registro. Di estrema importanza sono le norme riguardanti la concessione temporanea di attrezzature sportive della scuola e l'accesso della comunità locale agli impianti sportivi delle università. Tali norme realizzano una ottimiz-

zazione dell'impiantistica pubblica nel pieno rispetto della funzione primaria a cui è destinata.

*Gli articoli 13 e 14* (disciplina degli Enti di promozione sportiva, e loro finanziamento e controllo) prevedono la disciplina degli Enti di promozione sportiva, in modo da garantire un quadro di certezza nel settore.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Società sportive dilettantistiche)*

1. Lo Stato riconosce alle società sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano, la funzione di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostegno e ne agevola lo sviluppo.

2. Ai fini della presente legge per «società sportive dilettantistiche» si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo operanti al livello di base, liberamente costituiti, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che abbiano per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, compresa l'attività didattica per l'avvio alle attività sportive, ed il relativo aggiornamento e perfezionamento, e non inquadri atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 2.

*(Disciplina delle società sportive dilettantistiche)*

1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva.

3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi come società sportive dal CONI, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, con modalità da

stabilirsi dal Consiglio nazionale dello stesso Comitato.

4. Il riconoscimento del CONI, di cui al comma 3 del presente articolo, ha anche l'effetto, per le società sportive dilettantistiche che ne facciano espressa richiesta, del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 5.

5. Le società sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con la personalità giuridica di diritto privato di cui alla presente legge;

c) società sportiva costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata secondo le disposizioni vigenti, fatta eccezione in ogni caso per le norme relative alle finalità di lucro e consequenziali.

6. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno statuto ispirato al principio di democrazia interna ed alle norme dell'ordinamento sportivo. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposte alla approvazione del CONI che sarà rilasciata secondo procedure e modalità stabilite con apposito regolamento deliberato dal Consiglio nazionale dello stesso CONI.

7. Le società sportive dilettantistiche che intendano chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato o assumere la forma di società di capitali devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve comunque indicare:

a) la denominazione e la sede della società sportiva;

b) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei soci;

c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e deve espressamente escludere ogni scopo di lucro;

d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;

e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

g) il numero, il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita nonché il codice fiscale degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

h) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive comunque costituite che svolgono attività concorrenti;

i) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

l) il numero dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

m) l'incompatibilità della qualità di socio con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con la società sportiva;

n) la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;

o) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

### Art. 3.

#### *(Affiliazione)*

1. Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge presentano domanda di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che, entro trenta giorni, verificata la rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità sportiva nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento e della presente legge, procedono alla affilia-

zione e ne rilasciano il relativo certificato. In caso di diniego esso deve essere motivato e notificato entro sessanta giorni. Contro il diniego è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva del CONI che in ogni caso deve pronunciarsi entro trenta giorni.

2. La Federazione o Ente che procede all'affiliazione provvede altresì agli adempimenti istruttori prescritti dal CONI ai fini del successivo riconoscimento.

#### Art. 4.

##### *(Registro delle società sportive dilettantistiche)*

1. Presso il CONI è istituito un registro delle società sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche costituite in conformità alle norme degli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazioni sportive dilettantistiche con la personalità giuridica di diritto privato di cui alla presente legge;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali quale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio nazionale del CONI ed approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

##### *(Riconoscimento)*

1. Alle società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge, non costituite nella forma di società di capitali, che siano in possesso di mezzi finanziari idonei e suffi-



cienti allo svolgimento dell'attività sportiva perseguita, che siano costituite per atto pubblico con uno statuto che presenti i requisiti di cui all'articolo 2, comma 6, che risultino affiliate ad una Federazione sportiva nazionale del CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e che ne facciano apposita richiesta, con il riconoscimento di società ai fini sportivi è attribuita dal CONI la personalità giuridica di diritto privato, di cui all'articolo 12 del codice civile. Il riconoscimento è operato con provvedimento del presidente del CONI su conforme delibera del Consiglio nazionale dello stesso Comitato.

#### Art 6.

*(Effetti del riconoscimento e della iscrizione)*

1. Le società sportive dilettantistiche riconosciute persone giuridiche possono stare in giudizio, acquisire beni immobili a titolo gratuito od oneroso, contrarre mutui, possedere ed amministrare:

- a) i conferimenti dei soci;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- c) gli incassi ed i proventi delle manifestazioni sportive e delle sponsorizzazioni;
- d) gli impianti e le attrezzature destinati all'esercizio della pratica sportiva;
- e) i locali destinati alla sede sociale e gli immobili necessari al perseguimento del fine sociale sportivo;
- f) i beni patrimoniali e mobiliari;
- g) i corrispettivi derivanti da convenzioni;
- h) le donazioni e i lasciti testamentari.

2. Per le obbligazioni sociali risponde la società sportiva con il suo patrimonio.

3. Alle società sportive dilettantistiche si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 35 del codice civile.

## Art. 7.

*(Norme sul controllo)*

1. Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge sono sottoposte a controlli sulla gestione da parte delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità predisposte dallo stesso CONI ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I poteri di cui agli articoli 16, 23, ultimo comma, 31 e 32 del codice civile nei confronti delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di associazione riconosciuta sono esercitati, per delega del CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui dette società sono affiliate.

## Art. 8.

*(Commissariamento e liquidazione)*

1. In caso di irregolare funzionamento della società sportiva dilettantistica riconosciuta ai sensi della presente legge, la Federazione sportiva nazionale o l'Ente di promozione sportiva competente possono nominare un commissario determinandone i poteri e la durata.

2. Per gravi irregolarità di gestione o in caso di insolvenza, la Federazione sportiva nazionale o l'Ente di promozione sportiva competente possono motivatamente richiedere al CONI la revoca del riconoscimento e la messa in liquidazione della società con la nomina di un liquidatore.

3. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI per destinarlo al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 9.

4. In caso di grave insolvenza e di liquidazione coatta amministrativa della società sportiva, i responsabili, secondo le norme statutarie, della società sportiva non

possono ricoprire qualsiasi carica sportiva per un periodo di dieci anni.

Art 9.

*(Fondo centrale di garanzia)*

1. È istituito presso il CONI, con gestione separata, un « Fondo centrale di garanzia» per i casi di grave insolvenza delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi della presente legge quando si sia in presenza di un interesse sportivo nazionale su deliberazione motivata del Consiglio nazionale del CONI.

2. La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7, per le eventuali perdite che i creditori dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle prescritte procedure.

3. La garanzia di cui al comma 2 opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

4. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dal versamento da parte del CONI dell'aliquota dell' 1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 2 aprile 1953, n. 342. Al Fondo sono devoluti altresì i beni e gli eventuali residui attivi di gestione delle società sportive sciolte.

5. Il Fondo è amministrato da un comitato composto dal Presidente del CONI, il quale assume le funzioni di presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

6. Spetta al comitato di cui al comma 5 di deliberare in ordine:

a) alla proposta di regolamento, di cui al comma 7, contenente i criteri e le modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo, compresa l'assicurazione del Fondo stesso presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del Fondo in base alla delibera del Consiglio nazionale del CONI

di rispondenza all'interesse sportivo nazionale;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

7. Il Fondo è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal Comitato di cui al comma 5, deliberato dal Consiglio nazionale del CONI ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il regolamento di cui al comma 7 può prevedere anche l'utilizzo del Fondo, in casi di particolare interesse sportivo, per la fornitura di garanzie all'Istituto per il credito sportivo per mutui relativi alla costruzione, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi da parte di società sportive dilettantistiche.

9. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 24,80 per cento e conseguentemente, sui concorsi medesimi, la quota di spettanza del CONI è pari al 34,20 per cento, comprensiva della quota per spese organizzative dei concorsi e delle percentuali dell'1 per cento da versare al Fondo di garanzia, di cui al comma 4 del presente articolo, e dell'1,50 per cento quale contributo per il finanziamento degli Enti di promozione sportiva, di cui all'articolo 14, comma 1.

#### Art. 10.

*(Trattamento tributario delle società sportive dilettantistiche)*

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 1 non si considerano effettuate, ai fini tributari, nell'esercizio di attività commerciali quando sono rese ai propri soci, associati e partecipanti, ad altri enti sportivi e loro soci ed associati ed ai tesserati delle rispettive organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.

2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;

b) gestione di spacci e di mense aziendali;

c) somministrazione di alimenti e bevande;

d) prestazioni di alloggio;

e) trasporto e deposito di merci;

f) pubblicità commerciale.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano quando l'ammontare dei proventi commerciali conseguiti nel precedente periodo d'imposta non supera, ragguagliato ad anno, i trecentosessanta milioni di lire.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i corrispettivi percepiti dagli organizzatori di manifestazioni sportive a titolo di sponsorizzazioni delle manifestazioni stesse e di cessione dei diritti di ripresa per trasmissione radiotelevisiva di tali manifestazioni, concorrono a formare la base imponibile della imposta sugli spettacoli.

5. Per i corrispettivi di cui al comma 4, l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli è fissata nella misura del 2 per cento.

6. In deroga alle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 i corrispettivi ed i proventi, compresi quelli derivanti da prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni e da riprese e trasmissioni radiotelevisive, conseguiti da soggetti di cui all'articolo 1 in occasione di manifestazioni sportive organizzate saltuariamente per la raccolta di fondi nel loro esclusivo interesse non sono soggetti alle imposte sui redditi, alla imposta sul valore aggiunto (IVA), all'imposta sugli spettacoli, all'imposta comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nè all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.

7. Le disposizioni dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera h), e dell'articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle erogazioni in denaro effettuate, a favore del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, per la realizzazione di manifestazioni, iniziative, ricerche e studi, autorizzati dal medesimo Comitato, aventi ad oggetto la promozione delle attività sportive. Il CONI fissa i termini per la utilizzazione delle erogazioni, esegue i relativi controlli e ne riferisce annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le erogazioni non utilizzate nei termini assegnati, ovvero non utilizzate in conformità alla destinazione, affluiscono nella loro totalità all'entrata dello Stato.

8. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 sono deducibili dal reddito complessivo dell'erogante fino all'importo annuo di cinque milioni di lire. Con decreto del Ministro delle finanze l'importo deducibile deve essere adeguato, almeno ogni triennio, agli intervenuti mutamenti dei valori monetari.

9. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal predetto Comitato e le associazioni e società sportive ad essi affiliate non si intendono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società sportive dilettantistiche e quelli connessi allo svolgimento della loro attività sono soggetti alla imposta di registro in misura fissa.

11. Ai fini della imposta sulle successioni e donazioni la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione.

#### Art. 11.

*(Programmazione e disciplina degli interventi per lo sviluppo degli impianti sportivi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la consulenza tec-

nica del CONI, provvedono ad elaborare e finanziare programmi annuali e pluriennali di investimenti per l'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni sportive compresi nel proprio ambito territoriale.

2. L'intervento della regione deve essere volto in particolare al recupero ed alla piena utilizzazione degli impianti esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti secondo indirizzi programmatici, con priorità per il riequilibrio a favore delle aree più carenti di strutture sportive e delle aree più congestionate nonché per il riequilibrio a favore delle diverse discipline sportive.

3. Le province, in collaborazione con i comuni, realizzano impianti sportivi di interesse provinciale.

4. I comuni, anche con le modalità previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla definizione ed alla realizzazione degli interventi pubblici di edilizia sportiva.

5. Con legge dello Stato sono definiti i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di incremento e di miglioramento degli impianti sportivi al fine di perseguire l'obiettivo del superamento degli squilibri esistenti sul territorio nazionale.

6. Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

7. Ai programmi straordinari di intervento statale per l'impiantistica sportiva ed alle opere da realizzarsi dal CONI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed assensi comunque denominati al fine dell'esecuzione di tali opere, può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa

comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto almeno venti giorni prima della data della conferenza.

8. Il parere del CONI ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e dell'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è espresso dal competente comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a tre miliardi, IVA esclusa, e dalla Commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire tre miliardi, IVA esclusa.

9. Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad integrazione di quanto previsto dalla lettera *f*) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, introdotto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, opere di urbanizzazione secondaria. Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo sportivo.

10. Nella progettazione degli impianti sportivi si deve tener conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali. In particolare gli impianti sportivi saranno di norma localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da realizzare un sistema continuo di verde libero ed attrezzato.

11. Gli *standard* urbanistici inerenti gli spazi pubblici attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la disciplina regionale non abbia disposto parametri maggiori, in un minimo di cinque metri quadrati per abitante.

12. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare la realizzazione degli impianti sportivi di quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia abitativa.

13. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i comuni possono avvalersi delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.



14. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti pubblici territoriali a società sportive dilettantistiche in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli enti locali territoriali o altri enti pubblici affidano la gestione di impianti sportivi sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

15. Gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione ed alla permuta di beni immobili relativi all'attività sportiva nonchè gli atti ed i contratti posti in essere dalle società sportive dilettantistiche per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione di impianti sportivi, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

16. L'IVA, se dovuta per gli atti e i contratti di cui al comma 15, ivi compresi gli appalti di costruzione, è stabilita nella misura del 9 per cento. Nella stessa misura è dovuta l'IVA relativa alle cessioni aventi per oggetto gli attrezzi sportivi.

17. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le rendite catastali degli immobili destinati totalmente allo svolgimento delle attività sportive e di proprietà degli enti pubblici territoriali, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali del CONI, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonchè delle società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni o agli Enti predetti quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. I redditi derivanti dalla utilizzazione occasionale dell'immobile per attività diverse da quelle sportive sono considerati redditi diversi e vanno determinati nei modi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

18. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili totalmente destinati all'attività sportiva sono equiparati alle scuole.

19. La costruzione di impianti sportivi finanziati dall'Istituto per il credito sportivo può essere affidata in concessione dal comune alle Federazioni sportive nazionali del CONI, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed alle società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni o agli Enti predetti, nonchè ad ogni altro ente morale che persegue, sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fini di lucro. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

20. Le società sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica, iscritte nel registro di cui all'articolo 4 della presente legge, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, nonchè contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo per le finalità istituzionali di detto Istituto. Possono, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle proprie finalità statutarie.

21. I beni di cui al comma 20 sono intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

#### Art. 12.

##### *(Gestione degli impianti sportivi)*

1. Gli impianti sportivi degli enti locali territoriali fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con destinazione ed uso permanente per le attività sportive.

2. Gli enti locali territoriali provvedono alle spese di manutenzione e di gestione degli impianti sportivi, ivi compresi la custodia e l'esercizio, iscrivendo in bilancio le somme necessarie.

3. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società sportive.

4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali territoriali a società sportive in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri di uso.

5. Gli enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive private disponibili.

6. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione delle società sportive locali. La temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia secondo le norme di cui all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte delle società sportive dilettantistiche sono a carico dell'ente locale territoriale concedente.

8. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono aperti alla comunità locale, e in particolare alle società sportive, sulla base di apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

#### Art. 13.

##### *(Disciplina degli Enti di promozione sportiva)*

1. Sono considerati Enti di promozione sportiva agli effetti della presente legge le

associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità formative, ancorchè esercitate con modalità competitive, e che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge, abbiano una presenza organizzata in almeno 15 regioni e in 70 province con un numero di società sportive affiliate non inferiore a 1.000, con un minimo di 100.000 iscritti e che svolgano attività da almeno cinque anni.

2. Per il riconoscimento di associazioni relative a particolari categorie di persone, da individuarsi con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI, può prescindersi dai requisiti organizzativi di cui al comma 1.

3. Le norme statutarie degli Enti di promozione sportiva devono prevedere l'assenza di fini di lucro e devono garantire l'osservanza del principio di democrazia interna e l'autonomia rispetto a soggetti di carattere politico e sindacale.

4. Il riconoscimento e la revoca della qualifica di Enti di promozione sportiva sono disposti con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di Enti di promozione sportiva è riconosciuta alle seguenti associazioni, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 3:

a) Associazione centri sportivi italiani (ACSI);

b) Associazione italiana cultura e sport (AICS);

c) Centro nazionale sportivo Fiamma (CNS Fiamma);

d) Associazione dei centri sportivi aziendali e industriali (CSAIN);

e) Centro nazionale sportivo Libertas (CNS Libertas);

f) Centro sportivo educativo nazionale (CSEN);

g) Centro sportivo italiano (CSI);

h) Centro universitario sportivo italiano (CUSI);

- i) Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS);
- l) Unione italiana sport per tutti (UISP);
- m) Polisportive giovanili salesiane (PGS);
- n) Unione sportiva ACLI (US ACLI);
- o) Movimento sportivo promozionale (MSP);
- p) Alleanza sportiva italiana (ASI).

6. La sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento è verificata ogni quattro anni e la perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento.

#### Art. 14.

##### *(Finanziamento e controllo degli Enti di promozione sportiva)*

1. Al finanziamento degli Enti di promozione sportiva provvede il CONI con un contributo complessivo pari all'aliquota dell'1,50 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 2 aprile 1953, n. 342.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita fra i singoli Enti di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta.

3. Gli Enti di promozione sportiva hanno l'obbligo di conformare il proprio bilancio ad uno schema tipo che evidenzia la provenienza e la destinazione degli importi erogati dal CONI e da enti pubblici per le finalità sportive. Lo schema anzidetto è approvato dal CONI al quale gli Enti devono inoltre fornire tutte le informazioni richieste.

4. Gli Enti di promozione sportiva presentano ogni anno al CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente, accompagnato dal programma dettagliato dell'attività da svolgere. Alla chiusura di ciascun anno finanziario gli Enti medesimi presentano parimenti il conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché la relazione dell'organo di controllo, secondo le previsioni statutarie.

5. Il presidente dell'organo interno di controllo deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

6. Il CONI, qualora attraverso gli atti il suo possesso e gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali e periferici accerti irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva, con delibera del Consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari secondo la gravità dei fatti, compresa la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, e fino alla revoca del riconoscimento di Enti di promozione sportiva ai sensi del comma 4 dell'articolo 13.



